



CONFINDUSTRIA
LIGURIA

Statuto

17 Febbraio 2022

Art. 1 – Costituzione, sede e categorie di soci

Tra le Confindustrie e le Unioni territoriali della Liguria aderenti a Confindustria è costituita, con sede in Genova, la Rappresentanza Regionale di Confindustria nella Liguria, denominata “Confindustria Liguria”.

Confindustria Liguria aderisce a Confindustria con adozione del logo della Confindustria ed esercita il ruolo di componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa all'art. 5 che ne disciplina i diritti e gli obblighi che da tale ruolo organizzativo derivano.

Sono soci effettivi le Confindustrie e le Unioni territoriali della Liguria aderenti a Confindustria che ne garantiscono l'adeguato sostegno con risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie ad assicurare la massima efficacia funzionale e prestazioni qualificate.

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio riconosciute alla competenza di Confindustria Liguria ovvero ad essa ulteriormente conferite dalle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri.

Sono soci aggregati le rappresentanze di categoria o enti o organizzazioni di imprese operanti sul territorio regionale che abbiano definito specifici accordi di collegamento organizzativo che prevedano l'attribuzione di tale ruolo.

Art. 2 – Scopi

A Confindustria Liguria è conferita la funzione di interlocuzione con le istituzioni regionali liguri, in conformità all'art. 5 dello Statuto di Confindustria.

Essa costituisce, altresì, l'elemento di raccordo e di rappresentanza tra il Sistema confederale territoriale e quello settoriale, con l'obiettivo di garantire un presidio condiviso verso il Governo regionale.

A tal fine, Confindustria Liguria:

- rappresenta e tutela gli interessi delle imprese iscritte alle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri in tutte le materie assegnate alle istituzioni regionali dalle normative regionali liguri, nazionali ed europee;
- esercita il coordinamento e promuove la condivisione di posizioni comuni fra le Associazioni del sistema di Confindustria sulle tematiche che hanno nelle autorità regionali liguri l'interlocutore istituzionale di riferimento;
- tratta e interagisce con la Regione e gli Enti di rilievo regionale sui problemi attinenti allo sviluppo economico, occupazionale, sociale, scientifico, tecnologico, ambientale, infrastrutturale, partecipando alle scelte della Regione aventi possibili effetti sull'economia;
- favorisce la collaborazione fra le Confindustrie e le Unioni territoriali liguri e gli altri Soci aggregati per valorizzarne gli aspetti e le specificità di eccellenza e promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del Sistema;

- partecipa alla formazione degli organi di Confindustria secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti confederali;
- esprime la volontà e le posizioni condivise dell'imprenditoria regionale nella formazione delle politiche confederali;
- svolge attività di analisi e studio su aspetti congiunturali del settore industriale nella regione e provvede all'informazione ed alla consulenza a favore delle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri, relativamente alle materie di competenza legislativa e amministrativa regionale;
- promuove le politiche comunitarie di interesse regionale e sub-regionale esercitando il compito di valorizzare e integrare le politiche di sviluppo e coesione definite dai programmi europei, nazionali e regionali in coerenza con il Titolo V della Costituzione;
- collabora con la Regione ed altre pubbliche amministrazioni di livello regionale, con le autonomie funzionali, con le Istituzioni comunitarie nonché con le altre formazioni sociali, politiche e sindacali regionali per l'individuazione, la predisposizione e l'attuazione di progetti regionali riguardanti lo sviluppo socio – economico, l'innovazione e la ricerca, l'internazionalizzazione, la formazione ed il Welfare, l'ambiente, la rete infrastrutturale del territorio ligure;
- Promuove accordi di collaborazione istituzionale ed organizzativa con altre Confindustrie regionali di territori limitrofi.

Confindustria Liguria non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale per una migliore realizzazione degli scopi associativi anche con iniziative distribuite pariteticamente sul territorio regionale.

Persegue le proprie finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema associativo, anche con riferimento agli assetti istituzionali definiti dalla Costituzione della Repubblica italiana, con l'obiettivo, comunque, di evitare ogni sovrapposizione e duplicazione di competenze.

Confindustria Liguria ispira la propria azione ai principi della apertività, dell'autonomia, della libera iniziativa e della concorrenza nonché a quelli contenuti nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Art. 3 - Organi di Confindustria Liguria

Sono Organi di Confindustria Liguria:

- a) il Consiglio di Presidenza;
- b) il Presidente.

Art. 4 - Consiglio di Presidenza – Composizione

Il Consiglio di Presidenza è formato da:

- il Presidente di Confindustria Liguria;

- i Presidenti delle Confindustrie e Unioni territoriali liguri;
- il Presidente eletto dalla Piccola Industria;
- il Presidente eletto dai Giovani Imprenditori;
- l'ultimo Past – President come invitato permanente di diritto.

Art. 5- Consiglio di Presidenza – Attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza:

- a) definisce le politiche e le direttive per l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese iscritte alle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri;
- b) approva il programma di Confindustria Liguria e le azioni prioritarie per il raggiungimento degli scopi e lo svolgimento delle funzioni previste nel presente statuto;
- c) assume le posizioni ufficiali nei confronti e nei rapporti con le Istituzioni regionali e con il Sistema confederale;
- d) elegge il Presidente;
- e) nomina la Commissione di Designazione;
- f) elegge i Revisori Contabili;
- g) definisce gli indirizzi generali sul funzionamento e l'operatività della struttura organizzativa;
- h) approva il bilancio consuntivo;
- i) approva il bilancio preventivo e determina il contributo alla Confindustria regionale e gli eventuali contributi aggiuntivi e/o straordinari;
- j) nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria Liguria negli Organi di Confindustria e negli Enti esterni;
- k) ratifica i Regolamenti del Comitato regionale Piccola Industria e del Comitato Giovani Imprenditori e ogni altro eventuale regolamento di attuazione del presente Statuto;
- l) nomina, su indicazione del Presidente, imprenditori e/o rappresentanti - con responsabilità aziendale di grado rilevante - di imprese iscritte alle Confindustrie ed Unioni territoriali a cui attribuire specifiche deleghe su materie di competenza regionale;
- m) può costituire, d'intesa con il Presidente, un *Advisory Board* al fine di supportare adeguatamente la definizione delle strategie e delle proposte di Confindustria Liguria;
- n) nomina e revoca il Direttore Generale;
- o) delibera sulle sanzioni per inadempienza alle disposizioni del presente Statuto;
- p) delibera le modificazioni al presente Statuto;
- q) delibera lo scioglimento di Confindustria Liguria nominandone i liquidatori.

Art. 6 - Consiglio di Presidenza - Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno quattro volte l'anno e ogni volta il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti che rappresentino complessivamente un quinto del totale dei

voti.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei voti degli aventi diritto e la presenza di almeno due Confindustrie ed Unioni territoriali liguri.

È ammessa la partecipazione alle riunioni tramite strumenti telematici.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene portato a conoscenza e all'approvazione da parte del Consiglio, entro o alla seduta successiva a quella cui si riferisce, anche per via telematica.

Il Consiglio di Presidenza, inoltre, ratifica i provvedimenti presi in via d'urgenza dal Presidente, con deliberazione presa con le modalità previste nel presente articolo, a seconda della materia oggetto della ratifica.

Tutte le riunioni sono presiedute dal Presidente che è assistito dal Segretario che di norma è il Direttore Generale.

Alle riunioni partecipano, altresì, senza diritto di voto il Direttore della Confindustria regionale, i Direttori delle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri ed un solo rappresentante dei Soci convenzionati e/o aggregati individuato dal Consiglio di Presidenza.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto, su invito del Presidente, i titolari di deleghe di cui all'art. 5 lett. l) sulle materie a loro attribuite.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Le deliberazioni che attengono alle lett. a), b), c), e), g), m), n), o) dell'art.5 sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei voti complessivi assegnati.

Per la lett. d) dell'art. 5 -elezione del Presidente- servono i 3/4 (75%) dei voti assegnati.

Per la deliberazione di cui alla lett. p) art.5, relativamente alle modifiche dello Statuto, è richiesta la maggioranza dei 3/4 (75%) dei voti assegnati; per quelle relative allo scioglimento di Confindustria Liguria, lett. q) art. 5, è richiesta la maggioranza dei 4/5 (80%) dei voti assegnati.

Art. 7 - Sistemi di votazione

Il Presidente stabilisce se la votazione debba avvenire a scrutinio palese o segreto. Per le votazioni relative a persone si adotta obbligatoriamente lo scrutinio segreto previa nomina di 2 scrutatori, fatto salvo quanto previsto all'art.5 lett. J) e lett. I).

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione del voto per almeno altre 2 volte. La parità alla quarta votazione ha valore di rigetto.

Le schede bianche – dove non diversamente disposto - sono equiparate alle astensioni. Astenuti e schede bianche sono computate ai fini del calcolo del quorum necessario per le deliberazioni.

Art. 8 - Attribuzione dei voti

I voti spettanti a ciascuna Confindustria ed Unione territoriale ligure sono determinati dal rapporto fra la base imponibile netta da essa utilizzata per il calcolo del ruolo confindustriale e la somma delle analoghe basi imponibili di tutte le Confindustrie ed Unioni territoriali liguri.

I voti sono assegnati su base percentuale nella misura di un voto per ogni punto percentuale con arrotondamento aritmetico dei decimali.

I voti sono frazionati in modo da garantire la loro segretezza.

Il Presidente di Confindustria Liguria, Il Presidente del Comitato regionale per la Piccola Industria, il Presidente del comitato regionale Giovani Imprenditori e l'ultimo Past – Presidente hanno diritto a un voto.

Art. 9 - Commissione di designazione

Per l'elezione del Presidente il Consiglio di Presidenza, almeno due mesi prima della scadenza del Presidente, nomina una Commissione di designazione all'interno di una rosa di candidati, individuati fra imprenditori associati con una significativa esperienza associativa. I candidati, con il limite di due nominativi, sono proposti dai Probiviri di ciascuna delle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri. Affinché venga garantita l'individuazione di quattro componenti, espressione dei differenti territori, il Consiglio di Presidenza nomina i componenti effettivi tramite 4 diversi sorteggi sulle 4 coppie proposte.

Alla Commissione di designazione è affidato il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione del sistema associativo regionale allo scopo di individuare uno o più candidati alla Presidenza che riscuotano il consenso della base associativa.

La Commissione di designazione deve esaurire il proprio mandato nelle sei settimane successive al suo insediamento con ampia discrezionalità di

procedura e della possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica, con possibilità di richiedere una sola proroga dei termini.

Art. 10 - Presidente – Elezione

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza, su proposta della Commissione di designazione, fra i Presidenti delle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri o fra imprenditori rappresentanti di imprese aderenti alle Confindustrie ed Unioni territoriali in possesso dei requisiti stabiliti da Confindustria per assumere incarichi di Presidente di Confindustria territoriale.

Il Presidente è eletto con la maggioranza dei 3/4 dei voti assegnati su base percentuale.

Il mandato del Presidente dura quattro anni e non è rinnovabile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito ad interim nelle sue funzioni dal Presidente più anziano in termini di età delle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri, di cui al comma 3 dell'art.1.

Qualora la sostituzione si protragga oltre i sei mesi, il Presidente ad interim convoca il Consiglio di Presidenza per valutare l'opportunità di avviare le procedure per l'elezione di un nuovo Presidente.

Venendo a mancare in via definitiva e per qualunque motivo il Presidente, il Presidente ad interim convoca entro e non oltre i due mesi successivi il Consiglio di Presidenza per avviare la procedura di nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla scadenza naturale del Presidente che ha sostituito e potrà essere candidato a nuova elezione qualora abbia ricoperto l'incarico per meno di due anni.

Art. 11 - Presidente – Attribuzioni

Il Presidente rappresenta Confindustria Liguria anche in giudizio. Esercita tutti i poteri che non siano riservati dal presente Statuto al Consiglio di Presidenza. Spetta in particolare al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- b) attuare le delibere degli organi di cui alla precedente lett. a);
- c) proporre al Consiglio di Presidenza la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- d) decidere, su proposta del Direttore Generale, riguardo agli indirizzi organizzativi di Confindustria Liguria;
- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporre la misura del contributo dovuto a Confindustria Liguria dalle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri da sottoporre al Consiglio di Presidenza;
- f) proporre al Consiglio di Presidenza l'approvazione degli accordi regionali e delle convenzioni con delle organizzazioni dei settori aderenti a Confindustria con autonomia organizzativa regionale, o di collegamento

con i soci convenzionati;
g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza. Le decisioni adottate devono essere sottoposte al Consiglio di Presidenza per la ratifica, nella prima riunione immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni degli organi statutari ospiti esterni a Confindustria Liguria.

Art. 12 - Comitato Regionale per la Piccola Industria

Nell'ambito della Confindustria Liguria è costituito il Comitato regionale Piccola Industria con lo scopo di analizzare e portare all'attenzione del Consiglio di Presidenza specifici interessi della Piccola Industria. Composizione e funzionamento del Comitato sono disciplinati da uno specifico regolamento, in conformità alle norme generali confederali, e ratificato dal Consiglio di Presidenza.

È presieduto da un Presidente eletto dai suoi componenti che è di diritto anche componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Liguria.

Art. 13 - Comitato Regionale Giovani Imprenditori

Nell'ambito della Confindustria Liguria è costituito il Comitato regionale Giovani Imprenditori dell'Industria al fine di coordinare e gestire le attività e iniziative dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nell'ambito delle Confindustrie ed Unioni territoriali.

Composizione e funzionamento del Comitato sono disciplinati da uno specifico regolamento, in conformità alle norme generali confederali, e ratificato dal Consiglio di Presidenza.

È presieduto da un Presidente eletto dai suoi componenti che è di diritto anche componente del Consiglio di Presidenza Liguria.

Art. 14- Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza. Assicura la gestione ed il funzionamento di Confindustria Liguria secondo le direttive generali del Presidente e le deliberazioni degli organi statutari.

Indirizza e coordina l'attività del personale dipendente e, nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad esso attribuiti dal Presidente, sottoscrive tutti gli atti amministrativi. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi di Confindustria regionale.

Art.15 – Comitato tecnico dei Direttori

È costituito il Comitato tecnico dei Direttori delle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri di cui al comma 3 dell'art.1 coordinato dal Direttore Generale.

Per attuare l'utilizzo sinergico delle competenze presenti nel sistema confederale ligure che devono essere messe a disposizione in una logica di condivisione delle competenze e delle risorse, il Comitato tecnico, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Presidenza:

- a) individua le opportune modalità organizzative per il miglior utilizzo sinergico delle competenze messe a disposizione in logica di condivisione;
- b) individua le eventuali funzioni di supporto ai Comitati regionali Giovani Imprenditori e Piccola Industria;
- c) definisce i protocolli di comunicazione e informazione per interagire con gli enti regionali in modo da massimizzare l'efficacia dell'azione del sistema confindustriale della Liguria;
- d) elabora progetti condivisi da sottoporre al Consiglio di Presidenza;
- e) provvede al monitoraggio delle attività svolte dalle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri con l'obiettivo di sviluppare sinergie e servizi condivisi, finalizzato anche alla predisposizione degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Presidenza.

Art. 16 – Bilancio

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito dal conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera i).

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto alla preventiva verifica dei Revisori Contabili e all'approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera h).

Art. 17 – Contributi

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno determina il contributo dovuto a Confindustria Liguria dalle Confindustrie ed Unioni territoriali liguri per l'esercizio successivo.

Le Confindustrie ed Unioni territoriali liguri non in regola con il versamento dei contributi ordinari e straordinari, salvo determinazioni diverse e motivate del Consiglio di Presidenza, non possono partecipare agli Organi ed alle delibere di Confindustria Liguria, ed i loro associati non possono ricoprire cariche federali.

Art. 18 - Fondo comune

Il Fondo comune di Confindustria Liguria è formato:

- a) dai contributi versati dai soci effettivi ed aggregati;
- b) dagli eventuali contributi derivanti da Fondi specifici istituzionali e/o da altri eventuali contributi di cui all'art. 9 dello Statuto di Confindustria;
- c) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- d) dai beni mobili e immobili e da ogni altro valore che venga in

- legittimo possesso di Confindustria Liguria;
- e) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore di Confindustria Liguria e dalle eventuali devoluzioni dei beni ad essa fatti a qualsiasi titolo;
 - f) da altri redditi e rimborsi eventualmente percepiti

Con il Fondo comune si provvede alle spese di funzionamento di Confindustria Liguria ed a tutte le occorrenze delle attività ad essa demandate

Il Fondo Comune è indivisibile fra le Confindustrie e le Unioni territoriali liguri per tutta la durata della Federazione.

Durante la vita di Confindustria Liguria non possono essere destinati alle Confindustrie e alle Unioni territoriali liguri, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 19 - Revisori contabili

Il Consiglio di Presidenza elegge ogni quattro anni, in anno diverso da quello di elezione del Presidente, a scrutinio segreto, tre Revisori contabili, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori.

Il candidato che otterrà il maggior numero di voti sarà il Presidente.

A tal fine, nel convocare il Consiglio chiamato all'elezione, il Presidente invita i componenti a indicare per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Ciascun votante può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di almeno cinque candidati.

I Revisori hanno il compito di seguire e sorvegliare l'andamento amministrativo, economico e finanziario di Confindustria Liguria e di riferire al Consiglio di Presidenza mediante la relazione sul bilancio consuntivo.

Art. 20 – Funzioni arbitrali e interpretative

Le funzioni arbitrali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sono esercitate dai Probiviri confederali.

Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti indispensabili per accedere alle cariche sono svolte dai Probiviri dalla Confindustria e dalla Unione territoriale che esprime il candidato.

Art. 21 - Disposizioni generali sulle cariche

Il mandato del Presidente dura quattro anni e non è rinnovabile.

Il mandato dei Revisori contabili dura quattro anni ed è rinnovabile per un altro quadriennio.

Le cariche di Presidente della Confindustria Liguria, di Presidente del Comitato Regionale per la Piccola Industria ed il Presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori non sono cumulabili tra loro, sono prestate a titolo gratuito e possono essere ricoperte soltanto da persone con responsabilità aziendale di grado rilevante nelle imprese iscritte alle Confindustrie ed Unioni aderenti, in regola con il doppio inquadramento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento unico per il sistema.

La carica di Revisore contabile può essere ricoperta anche da persone che non abbiano responsabilità d'impresa.

Coloro che sono chiamati a ricoprire qualunque carica devono uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico.

Tutte le cariche sono incompatibili con incarichi politici elettivi e non, secondo quanto disposto da Confindustria.

La perdita dei requisiti previsti per ciascuna carica dal presente Statuto genera l'automatica decadenza dalla carica stessa.

Gli eletti in sostituzione delle persone cessate dall'incarico prima della scadenza, rimangono in carica fino alla scadenza naturale dei sostituiti.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

Art. 22 - Scioglimento di Confindustria Liguria

Lo scioglimento di Confindustria Liguria è deliberato dal Consiglio di Presidenza con 4/5 dei voti assegnati.

Nella delibera di scioglimento il Consiglio nomina, altresì, un Collegio di Liquidatori composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue a fini di pubblica utilità o ad altri enti con scopi analoghi.

Art. 23 - Riferimento Statuto Confindustria

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento, ove applicabile e per analogia, allo Statuto di Confindustria ed al Regolamento unico per il sistema.